

## Transumanza e usi collettivi nel XV secolo

### *Prima rubrica dello Statuto della Dogana dei Paschi del comune di Siena del 1419*

In primis veduto et congnosciuto che l'entrata et rendita de' paschi sia quella che gitta quasi maggior frutto et utilità alla comunità et singolari persone della città et contado di Siena che niun altra et sia stata per li tempi passati male proveduta et exercitata, perché paschi so' stati mal guardati per li disordini fatti in non guardare e detti paschi per modo che lla dogana è quasi che rotta perché chiunque mette bestie ne' detti paschi vuole fare a suo commodo et non seguitare gli ordini che si danno in el dovere pasciere, acciò che avessero il comodo loro per tutto el tempo del verno, per la qual cosa qualunque persona viene a pasciare n'è malcontento, et questo a gran danno di comune e mancamento delle dette rendite, et questo si vede manifestamente che per queste cagioni in questo anno c'è venuto meno il terzo del bestiame forestieri che per gli tempi ci suole venire.

Per la qual cosa se non si desse utile provvisione si chome de sopraditti pedaggi, rendite assegnare et | c. 4v | altre cose appartenenti a detti paschi, la detta rendita verrebbe in tutto a mancare con danno et vergogna del comuno di Siena, volendo provvedere a tutte le predette cose, observate intra loro tutte le solennità bisognevoli e fatta matura deliberazione, providero et ordinario come di sotto si contiene.

Da: *Statuti della Dogana dei paschi del 1419 e del 1572*, a cura di D. Cristoferi, Firenze, E. Conti, 2021

### *Prammatica del re di Napoli Ferrante d'Aragona del 1483*

Decretiamo che agli uomini delle città, dei grossi borghi e delle località di questo nostro Regno sia concesso fruire liberamente, con i loro animali o senza, dei pascoli e dei boschi, e di pascolarvi, delle siepi e delle acque e delle altre cose, come da tempi antichi fino a oggi erano soliti fare. E inoltre intendiamo revocare qualsiasi innovazione in loro pregiudizio operata dopo la morte di re Alfonso di felice memoria, nostro padre e signore, tanto da parte della nostra corte che dei nostri ufficiali che di chiunque altro, ripristinandone il libero utilizzo che competeva prima della morte del detto re, con la sola eccezione delle superfici deputate al nostro svago e all'uso dei nostri cavalli, che per l'appunto riserviamo al nostro svago e alle riserve per l'allevamento dei cavalli [...]

E perché né ai conti, né ad altri è concesso istituire senza il nostro permesso foreste e difese, si ordina che quelle che sono state istituite siano rimosse. Allo stesso modo ordiniamo che tutte le foreste e difese di recente creazione, e quindi non antiche, dai loro titolari di qualunque grado, dignità o condizione siano rimosse. Così che in tali aree sia libero il godimento a coloro ai quali competeva in precedenza. E se per caso fosse stata da noi ottenuta una concessione per la loro creazione, con la presente la revochiamo e la svuotiamo di forza ed efficacia, perché non era e non è intenzione nostra concedere ciò, di modo che possano godere del loro diritto coloro ai quali competeva in precedenza il diritto su tali aree.

Cit. da R. Rao, *I paesaggi dell'Italia medievale*, Roma, Carocci, 2016, pp. 236-237